

Diritto e Persona

Pubblica Amministrazione, Sanità e Diritti Civili

Blog a cura di Ernesto Mancini - avvocato

www.dirittoepersona.it - ernesto.mancini@hotmail.it

LA SCUOLA DI PIOLTELLO, IL RAMADAN ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI

di Ernesto Mancini, 25.03.2024

In molti contestano il fatto che il Consiglio di Istituto della Scuola di Pioltello (comune della Città Metropolitana di Milano) abbia deciso di sospendere le lezioni per un giorno al fine di consentire agli alunni di fede musulmana di celebrare con le proprie famiglie questo momento di dedizione religiosa. Le paure non sono poche: “Di questo passo dove andremo a finire? Saremo progressivamente tutti islamizzati? Saremo impediti nel nostro credo religioso cristiano?”

La cronaca riporta che gli organi scolastici sovraordinati (Ufficio Regionale Scolastico della Lombardia, Ministero della Istruzione e del merito) hanno censurato la decisione del Consiglio eccependone la “irregolarità” ed invitando il Consiglio medesimo ad annullare la propria delibera: **“non possono essere previsti giorni di vacanza ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge”**.

I giornali di destra cavalcano la protesta ed il Ministro Salvini, Segretario politico della Lega, si è affrettato a dire che la decisione della Scuola è **“contro le tradizioni del nostro paese** sul presupposto che la religione più diffusa in Italia è quella cristiana cattolica”. Anche la Santanchè (Ministra del turismo) ha detto la sua con uguale motivazione ed altrettanta indignazione. La sindaca di Pioltello, invece, ha criticato la politica **“per aver creato un clima di**

guerra” in relazione alla chiusura della scuola per la fine del Ramadan.

Ora va detto che la nostra Costituzione del 1948 stabilisce all’art. 3 che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso di razza di lingua di **religione**, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.”. All’art. 8 La Costituzione afferma pure che “**tutte le confessioni religiose sono egualmente libere** davanti alla legge”.

In coerenza con tali norme l’articolo 19 sancisce in modo chiaro **il diritto al culto**: “tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa **in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, a condizione che non si tratti di riti contrari al buon costume**”. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 7 dicembre 2000) conferma, all’art. 10, che ogni persona “ha diritto alla libertà di religione”.

Queste norme, di livello sovraordinato alle altre, sono chiarissime e permettono di considerare l’Italia come **Stato laico, cioè non confessionale** come invece lo era con lo Statuto Albertino del 1848. L’Italia, perciò, si pone all’opposto di quegli Stati in cui la religione è addirittura **in simbiosi col potere governativo**; per tutti vedi l’Iran degli Ayatollah o l’Afghanistan dei Talebani, con tutte le brutture presenti (pena di morte compresa) contro i diritti e le libertà religiose.

Dunque, nel nostro Paese (altri direbbero impropriamente “nazione”) ma anche nell’Unione Europea, la scuola ha il dovere di accettare i diversi credi religiosi ed un modo per farlo può essere proprio quello di rispettare i momenti di culto che ciascuna religione prevede; così come, del resto, sono rispettati i momenti di

culto per la religione cristiana (festività religiose con relativa chiusura non breve delle scuole e vacanze per gli alunni nei periodi di Natale e Pasqua).

Il Preside della Scuola, difendendo la decisione del Consiglio di Istituto, ha avuto modo di chiarire che istituendo un giorno di sospensione delle lezioni non è stata violata la legge perché quella giornata **sarebbe stata recuperata nel calendario con l'anticipo di un giorno dell'apertura dell'anno scolastico**. Correlativamente, ricorda il Preside, è sembrato opportuno sospendere le lezioni per un giorno, poiché gli alunni interessati al ramadan **costituiscono il 43 % della popolazione scolastica** per cui le classi sarebbero state ingiustamente decimate dalle assenze, come accaduto in passato, con pregiudizio della regolarità didattica.

Sono significativi, inoltre, i seguenti aspetti.

A) La decisione è stata presa dal Consiglio di Istituto quale **organo collegiale rappresentativo della comunità scolastica** essendo composto dai rappresentanti dei docenti, dei genitori, del personale e degli studenti. Non si tratta perciò di decisione burocratica unilaterale di organo meramente autoritativo ma di decisione di organo paritetico espressione della comunità scolastica, ivi comprese le famiglie.

B) Gli organi scolastici superiori (Ufficio Scolastico Lombardia – Ministero) si sono guardati bene dal contestare la deliberazione nel merito della scelta di favorire la libertà di culto religioso. Essi hanno preferito **appigliarsi alla questione** del giorno di vacanza in più perché una motivazione sostanziale che discriminasse il culto non avrebbe avuto grandi prospettive di legittimità. Il Ministro dell'istruzione Valditara ha inoltre eccepito che la scuola in questione è sotto media in termini di apprendimento rispetto alle altre;

ma non si vede al riguardo cosa c'entra col culto una tale affermazione la quale, peraltro, non tiene conto del contesto particolare (alunni senza cittadinanza, redditi bassi, difficoltà linguistiche, ecc.).

C) È significativo, inoltre, che la **Diocesi di Milano**, abbia espresso parere favorevole alla decisione del Consiglio di Istituto, definendola **“una lettura della realtà più che adeguata nel particolare contesto di Pioltello”**. Del resto, la Chiesa da tempo esorta in ogni momento l'incontro fra le diverse fedi religiose per cui la sua posizione nel caso di specie non sorprende.

D) Va anche chiarito, a scanso di equivoci, che **ogni radicalismo religioso va contrastato fermamente**. Non a caso il nostro ordinamento vieta tale radicalismo e persegue chi lo attua: dal 2015 al 2020, sono stati eseguiti 489 allontanamenti ed espulsioni per casi di tal genere. Il Codice penale inoltre dedica l'intero capo I del titolo V ai reati contro le confessioni religiose, tra i quali possono annoverarsi quelli derivanti da estremismo con le violenze materiali e morali che essi comportano (es.: offese contro la religione altrui, danneggiamenti, ecc.ecc.). **In ogni caso non si registrano radicalismi nelle scuole che, di per sé, sono ambienti protetti.**

Si può concludere.

La scuola di Pioltello non ha fatto altro che **agevolare, come deve fare qualsiasi organo statale, l'esercizio più adeguato di un diritto** e precisamente del diritto costituzionale al culto da parte dei giovani studenti e delle loro famiglie. Si è trattato di una forma di rispetto verso questa numerosa comunità che, anche sotto tale profilo, ha diritto ad una integrazione piena. Il tutto, peraltro, senza alcun contrasto con i dettami della religione cristiana che da tempo, finalmente superati gli antichi orrori dell'odio religioso, **incoraggia scelte di reciproca comprensione e convivenza.**

Rimane molta strada da fare ed è forse auspicabile che in futuro una vera e propria giornata di vacanza, aggiuntiva e da non recuperare, sia dedicata ad una **“festa delle religioni”** in cui tutti vivranno nella reciproca comprensione. **“Non abbiate paura” (Matteo 10, 26-33).**